



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/13.6.4/2021/SSPNRR

M

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per l'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Alla Regione Umbria
Direzione Ambiente
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.i

Alla Società ANAS S.p.a.
Viabilità.sisma@postacert.stradeanas.it

Oggetto: **[ID: 12379]** Progetto S.S. 685 "Delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio: dal km 41+500 al Km 45+700.
Proponente: Società ANAS S.p.A.
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, vigente alla data dell’istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto e successivamente abrogato a far data dal 1 luglio 2023, ai sensi dell’art. 226, c. 1-2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, che, a sua volta, ha acquisito efficacia il 1 luglio 2023;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro*



e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. Pertanto in relazione al procedimento in oggetto, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 91120 del 17.05.2024, ha comunicato a questa Amministrazione che la Soc. Anas S.p.a. con nota prot. 325202 del 17/04/2024, acquisita al prot. MASE-74003 in data 19/04/2024 e perfezionata con nota prot.371705 del 3/05/2024, acquisita al prot. MASE-82262 in data 6/05/2024, ha presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per l’intervento in oggetto, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 91120 del 17.05.2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 152/2006, con l’avvenuta pubblicazione del progetto in argomento sul sito web del Ministero della dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’intera documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, a seguito della citata nota di procedibilità del MASE, con nota prot. 15144 del 21.05.2024, ha richiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria ed ai Servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio di competenza sull’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Umbria, con nota prot. 9823 del 30.05.2024 ha inviato il proprio parere endoprocedimentale di competenza in merito all’intervento in oggetto che questa Soprintendenza Speciale ha in gran parte fatto proprio per la redazione del presente parere;

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale con nota del 11.09.2023, (id. 110076027) che di seguito si riporta integralmente:

“ In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota prot. n. 15144 del 21.05.2024 di questa Soprintendenza speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull’apposita piattaforma *web* del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Umbria con nota prot. n. 9823 del 30.05.2024 e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto, pur non interferendo direttamente con aree sottoposte a vincolo archeologico, comporta lavori di scavo, sbancamento e movimento terra di varia e vasta entità, in relazione alle diverse tratte stradali (trincea, rilevato, galleria, livellamenti), ai relativi manufatti (muri di sostegno, palificate) e alle opere accessorie e preliminari (es. attività di bonifica bellica, piste e aree di cantiere), a quote che potrebbero interferire con eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo;

CONSIDERATO, inoltre che, in base alla documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente viene individuato un rischio archeologico medio in prossimità della località Ponte e un grado di rischio basso per il restante tracciato, ma si evince, dalla tavola dei siti archeologici noti, la presenza di siti nelle vicinanze a circa 500 m dalle aree d’intervento e precisamente il sito n. 2 (località Ponte) (area di necropoli romana), il sito n. 3 (Ponte chiesa S. Maria) (materiali romani di reimpiego) e il sito n. 4 (Rocca Gelli) (insediamento preromano con cisterna per cereali); **CONSIDERATO**, altresì che, ai sensi dell’art. 1, c. 2 dell’Allegato I. 8 al D. Lgs. n. 36/2023, si ravvisa l’esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

si ritiene l’opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ante operam:

redazione di un piano dei indagini, in numero e dimensioni adeguate a garantire una campionatura sufficiente dell’area di intervento e posizionati in relazione al variare dell’entità delle lavorazioni di scavo previste ed alle quote previste, redatto da archeologo professionista di I Fascia (D.M. 244 del 20/05/2019, Allegato 2) in collaborazione con il gruppo



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

di progettazione dell'opera, che sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza territoriale competente, da concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori;

corso d'opera:

le opere di scavo, sbancamento e movimento terra connesse alla realizzazione del progetto, comprese le prime fasi delle lavorazioni di scavo per l'apertura delle gallerie e le attività di bonifica bellica (quest'ultime in relazione alla fase delle indagini preliminari) nelle aree valutate a rischio medio e basso dovranno essere condotte sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.”.

CONSIDERATO che il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale con nota del 13.06.2024, (id:110208305.) che di seguito si riporta integralmente, che di seguito si riporta integralmente:

“In riscontro alla nota prot. n. 15144 del 21/05/2024 con la quale la SSPNRR ha chiesto il parere istruttorio endoprocedimentale per la valutazione della procedura in oggetto;

- esaminata la documentazione progettuale per il tramite della piattaforma web all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9763/14373>;
- preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza con prot. n. 9823 del 30/05/2024, che nel merito della situazione vincolistica ha evidenziato la tutela *ex artt.* 10 del *Codice* inerente il tracciato della *ex* ferrovia Spoleto-Norcia, per effetto del D.M. del 14/03/2001; oltre la tutela *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, c. 1, inerente la Chiesa di S. Maria dell'Eremita e cimitero;
- considerato in particolare, per quanto di competenza di questo Servizio III, relativamente alle interferenze con la tutela monumentale riferita al suddetto D.M. del 14/03/2001, che per tutto il tratto interessato dall'intervento, il tracciato si pone sulla sponda opposta del fiume Nera;

questo Servizio III, concorda con il parere endoprocedimentale della suddetta competente Soprintendenza in quanto ritiene che non sussistano interferenze dell'intervento con il tracciato della *ex* ferrovia Spoleto-Norcia, nè con la chiesa di S. Maria dell'Eremita, e che pertanto l'impianto non interessi beni architettonici tutelati”.

RICHIAMATO il D.L. n. 13/2023 art.20 c.1 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune): *“La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, avvalendosi di quest'ultime per l'attività istruttoria”*;

RICHIAMATA la circolare SSPNRR n.3/2023 e da ultima la circolare n.24/2023 nella quale si conferma che la competenza in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), resta attribuita alla Soprintendenza territorialmente competente.

RICHIAMATO, altresì, il medesimo D.L. n. 13/2023 all'art.14 capoverso 5ter, convertito in Legge n.41/2023:” *Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il*



termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

RITENUTO nel merito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, evidenziare che l'art.19, comma 2, lettera c) del DL n.13/2023 convertito in Legge 41/2023 ha introdotto all'art.25 del D.Lgs.152/2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase di procedimento di VIA: “2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

VISTO l'Allegato I.8 art.1 al D.Lgs. 36/2023 e il DPCM 14/02/2022.

VISTE le Circolari DG ABAP – Servizio II n. 24 del 20/04/2022, n. 29 del 19/05/2022, n. 53 del 22/12/2022, n. 32 del 12/07/2023 con gli aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e da ultimo, nel merito, la circolare n.42 del 28/11/2023;

VISTE le circolari SSPNRR n. 3 del 19/04/2023 e 24/2023.

VISTA la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU):

ESAMINATA la documentazione progettuale visionabile al seguente link di riferimento: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9763/14373>, nonché le integrazioni, come da richiesta della COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC, pubblicate sullo stesso link in data 08/08/2023;

RILEVATO che come dichiarato dalla SABAP per l'Umbria nella nota sopra citata. prot. 9823 del 30.05.2024 la Relazione paesaggistica, nonché la documentazione progettuale allegata al progetto, è conforme al DPCM 12/12/2005 e pertanto ai sensi dell'art. 25, co. 2-quinquies, del D.lgs.152/2006, la procedura in oggetto comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;

RILEVATO che il Documento di Studio prodromico richiesto ai sensi dell'Allegato I.8 art.1 al D.Lgs.36/2023 non è conforme a quanto richiesto dal DPCM 14/02/2022 (Template_QGIS), ma presentato in formato PDF negli elaborati progettuali.

Tutto ciò considerato, questa Soprintendenza Speciale, relativamente al progetto in oggetto, esprime le seguenti valutazioni:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Trattasi di opera pubblica la cui finalità generale è quella di migliorare l'accessibilità all'area del cosiddetto “Cratere del terremoto” o “Cratere sismico” (con particolare riferimento alle aree che comprendono i centri di Norcia, Sellano, Cerreto di Spoleto, Visso) dalla viabilità primaria costituita dal tratto della S.S. 685 Spoleto-S. Anatolia di Narco e tramite questo, da Spoleto, dalla S.S. 3 in direzione Foligno-Perugia o Terni-Orte e dalla S.S. 685 in direzione Acquasparta / S.S. 3bis Perugia-Orte (A1).

L'intervento prevede l'adeguamento del tracciato della S.S.685 alla sezione tipo C2, di cui al D.M. del 5 novembre 2001 per le strade secondarie extra-urbane, per il tratto di strada ricompreso tra i nuclei abitati di Borgo Cerreto, frazione del Comune di Cerreto di Spoleto, e Piedipaterno, frazione del Comune di Vallo di Nera, entrambi in Provincia di Perugia. La piattaforma stradale (nei tratti in cui non sono previsti allargamenti delle corsie per la corretta iscrizione dei veicoli in curva e della banchina interno curva, per garantire una sufficiente visuale libera) sarà così composta da n. 2 corsie di larghezza 3,50 m, n. 2 banchine di larghezza 1,25



m, oltre Arginello di 1,30 m e cunetta pari a 1,00 m per parte. Nel tratto in progetto sono previste sezioni in mezzacosta, in cui nel lato di valle è presente un'opera di contenimento o semplicemente scarpata inerbita, mentre, lato monte, sono previste, quando necessarie, opera di sostegno o pareti chiodate a sostegno del versante. In ogni caso è prevista la sostituzione dell'opera di controripa esistente, con un nuovo muro di controripa e relativa rete paramassi.

Lungo tutto il tracciato, sul lato di valle, è prevista l'installazione di una barriera di sicurezza, lato Valle. Per i tratti del tracciato nei quali è previsto un muro di sostegno, la barriera di sicurezza è del tipo da bordo ponte, installata sul cordolo di coronamento dell'opera. In considerazione del contesto paesaggistico nel quale è inserita l'infrastruttura, è previsto l'impiego di barriere in legno e Corten, sia per la H2 BP che per la H1 BL. Lungo il tracciato si prevede la realizzazione di una galleria naturale estesa dalla pk 0+880 alla pk 0+995.

La lunghezza totale della galleria, comprensiva dei tratti in artificiale, è pari a 115 m. Si prevedono 17 tombini idraulici di dimensioni variabili e due piccoli ponticelli, il primo alla progressiva 1+830.00 della lunghezza di 10 m ed il secondo alla progressiva 3+246.00 sempre dallo sviluppo di 10m. Le opere idraulica sono di tre diverse tipologie: Opere a sezione scatolare prefabbricate, con dimensioni variabili (3.00 x 3.00 m e 2.00 x 2.00 m); Opere a sezione circolare prefabbricate, con dimensioni variabili (DN 1500); Ponticelli gettati in opera (lunghezza 10m).

Lungo il margine sinistro della viabilità di progetto a causa della presenza del ripido versante montuoso si prevedono muri di controripa in calcestruzzo armato gettati in opera mentre lungo il margine destro della viabilità, data la vicinanza dell'alveo del fiume Nera sono stati previsti muri di sostegno (calcestruzzo armato gettato in opera) e delle solette a sbalzo (calcestruzzo armato gettato in opera) che possano accogliere l'allargamento della sede rispetto alle dimensioni della sede esistente. In alcuni tratti, lungo il margine sinistro della viabilità, verranno utilizzate pareti chiodate per contenere la trincea stradale nei tratti il cui le formazioni geologiche sono di natura litoide. Completa l'intervento il rifacimento della pavimentazione stradale con materiale bituminoso.

Di carattere temporaneo, saranno le opere legate alla fase di cantierizzazione, costituite da cantieri principali (base e operativi) e cantieri secondari (aree tecniche ed aree di stoccaggio), che prevedono l'utilizzo principalmente della viabilità esistente.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

1. non risultano aree dichiarate di notevole interesse pubblico;

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- lett. c.) fiumi, torrenti e corsi d'acqua [...] e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- lett. g) territorio coperto da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Nelle aree interessate dall'intervento è vigente il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico) della Provincia di Perugia, approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15;



- La Regione Umbria ha preadottato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, per la sola parte I “Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale” che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l’aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.

1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell’area d’intervento:

ESTRATTO DALLE NTA DEL PTCP

Art.39 comma 4. Ambiti fluviali (lettera c, comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04 e D.G.R. 22.09.95 n.7131):

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 35:

1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale regionale e comunale (RERU) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi

2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.

3) salvo quanto previsto dalla normativa regionale è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m, motivando specificatamente tale scelta sulla base di valutazioni tecniche e naturalistiche idonee ad evitare lesioni al Bene tutelato. All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.

4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.

5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con la normativa regionale vigente, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico – ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta.

6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate, nel rispetto e secondo i limiti della normativa regionale vigente.



7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina in coerenza con la normativa regionale vigente.

Art.39 comma 7. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001 ss.mm.ii e dalla L.R. 1/2015 nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, , salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 35 delle presenti norme, sono ammesse:

a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;

b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;

c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) ed in generale tutti gli interventi sia pubblici che privati, finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;

d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente purché non alterino le caratteristiche e la fruizione dell'area tutela, in armonia con la normativa vigente

e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e R.R. 3/2005, nonché in conformità del PRAE approvato con DCR n.465 del 9 febbraio 2005 In tali aree, considerate capitale naturale nazionale e Bene di rilevante interesse pubblico per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001ss.mm.22 e dalla L.R. 1/2015, nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 36 delle presenti norme, è vietato:

f) il prelievo non regolamentato di biomassa;

g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;

h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;

i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;

j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;

k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;

l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nell'art. 30 "Indicazioni per i rimboschimenti".

Art.39 comma 8. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

Nelle aree definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000 e nella Carta Topografica Regionale delle perimetrazioni delle zone sottoposte a tutela, elaborata dalla Giunta Regionale, zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 146 D. Lgs. 490/99 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate".

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- nell'area interessata non risultano altri beni tutelati dai piani paesaggistici.

1.2. Beni architettonici e archeologici

Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

1. tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. per effetto del D.M. del 14/03/2001. Per tutto il tratto interessato dall'intervento, il tracciato si pone sulla sponda opposta del fiume Nera, per cui non sussistono interferenze con lo stesso.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- Chiesa di S. Maria dell'Eremita e cimitero beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art.10, comma 1, D.Lgs.42/2004.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

- non risultano previsioni di nuovi vincoli.

Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- non risulta la presenza di beni tutelati ai sensi dell'art.10 comma 1 e prescrizioni di tutela art.45 del D.Lgs.42/2004.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- non risulta la presenza di beni tutelati ai sensi dell'art.10 comma 1 e prescrizioni di tutela art.45 del D.Lgs.42/2004.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- non risultano previsioni di nuovi vincoli.



2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle successive fasi di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

- le principali interferenze, ed i relativi impatti dell'opera rispetto alla componente naturalistica e paesaggistica, sono costituite dalla perdita di continuità vegetazionale delle formazioni boschive in corrispondenza dei due imbocchi della galleria, nonché ai margini del tracciato, in particolare sul lato del fiume Nera. L'alterazione, seppur contenuta, della percezione visiva all'interno del sistema paesaggistico, si rileva in corrispondenza degli imbocchi della galleria e delle opere d'arte quali i muri di sostegno.
- In relazione ai suddetti impatti, il progetto ha previsto interventi di mitigazione costituiti da opere a verde quali l'inerbimento, il rinverdimento delle aree intercluse con specie arbustive autoctone e il rinverdimento con fascia alto-arbustiva, il rinverdimento con fascia arboreo-arbustiva da adottare per l'area che resterà libera in corrispondenza del tratto previsto in galleria, il rinverdimento con siepe-arbustiva di invito per la fauna da adottare per i sottopassi

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

- nessuno

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:

- La documentazione trasmessa a corredo dell'intervento appare congruente con i contenuti della Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005. Non risultano sottoscritti accordi ex articolo 3 del medesimo DPCM dalla DR BCP dell'Umbria e dalla Regione.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- l'intervento non andrà ad interferire con il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia né con la chiesa di S. Maria dell'Eremita e l'annesso cimitero.

2.3. Beni archeologici

2.3.a.

- La realizzazione dell'infrastruttura comporta lavorazioni di scavo, sbancamento e movimento terra di varia e vasta entità, in relazione alle diverse tratte stradali (trincea, rilevato, galleria, livellamenti), ai relativi manufatti (muri di sostegno, palificate) e alle opere accessorie e preliminari (es. attività di bonifica bellica, piste e aree di cantiere), a quote che potrebbero interferire con eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo.



- IL Documento di studio trasmesso trasmissso individua per il progetto un rischio archeologico medio in prossimità della località Ponte e un grado di rischio basso per il restante tracciato, compresa la galleria, desunto dai dati raccolti da bibliografia, dallo studio sulla documentazione aereofotografica e cartografica, dalla morfologia del terreno e dalle risultanze della ricognizione, anche se quest'ultima non ha dedotto ulteriori informazione per visibilità vicina al nulla;
- Sebbene, sulla base dei dati attualmente disponibili, il progetto non interferisca direttamente con siti ed evidenze archeologiche noti, e tenendo conto delle risultanze dello Studio archeologico trasmesso, si evince dalla tavola dei siti archeologici noti si evince la presenza di 2 siti nelle vicinanze a circa 500 m dalle aree d'intervento e precisamente il sito n.2 (loc.Ponte) (area di necropoli romana), il sito n. 3 (Ponte chiesa S.Maria) (materiali romani di reimpiego) e il sito n. 4 (Rocca Gelli) (insediamento preromano con cisterna per cereali).

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

Per quanto riportato nelle premesse, sulla base della documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, relativa all'intervento in oggetto e di tutta la documentazione pubblicata nel sito ufficiale del MASE, nonché sulla base del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria, prot. 9823 del 30.05.2024, in gran parte ripreso nella redazione del presente parere, tenuto conto dei contributi istruttori dei Servizi II e III di questa DG sopra riportati, ritiene che gli interventi previsti comportano un'alterazione dello stato dei luoghi il cui impatto sul paesaggio, tenuto conto di un ambito già fortemente caratterizzato dalla presenza della infrastruttura stradale, risulta contenuto e le opere sono da ritenersi compatibili con il contesto tutelato. **Esprime pertanto parere tecnico favorevole**, per i profili di propria competenza, con riferimento alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, **nel rispetto delle seguenti condizioni:**

Condizioni ambientali

Tutela paesaggistica

- 1) le finiture esterne delle opere d'arte quali imbocchi della galleria e muri di sostegno dovranno essere oggetto di preventive campionature da sottoporre alla Soprintendenza competente per territorio al fine di individuare le soluzioni cromatiche ed estetiche più adatte al contesto. In particolare, per i muri i c.a. si dovrà adottare una finitura con "calcestruzzo a faccia vista";
- 2) i tagli della vegetazione esistente programmati ed eseguiti dovranno essere quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e dovranno essere adottati, in fase di cantiere e di esercizio, tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione contermina. Al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino naturalistico delle aree e piste di cantiere nonché degli eventuali tratti della sede stradale da dismettere;
- 3) sui tratti di scarpate in cui si prevede di apporre la rete in aderenza, dovrà essere prevista la piantumazione di talee di essenze arbustive di specie autoctone, con garanzia di attecchimento
- 4) per tutte le opere di mitigazione a verde si dovrà garantire l'attecchimento e il naturale sviluppo vegetativo. Inoltre, dovranno essere realizzate contestualmente all'opera secondo una metodologia da attuarsi, appena possibile, durante tutta la fase di esecuzione dei lavori in modo da avere un progressivo attecchimento e crescita vegetativa. Dovrà essere effettuato un monitoraggio per almeno i 5 anni successivi per verificare l'attecchimento della vegetazione piantata con eventuale sostituzione di esemplari che non hanno attecchito.

Tutela archeologica

- 5) Si ritiene di assoggettare a verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) il tratto ritenuto a rischio medio. Nel tracciato a rischio medio, così come perimetrato nella Carta del rischio allegata al Documento di studio archeologico, si richiede l'esecuzione di indagini archeologiche, secondo una modalità



procedimentale “in parallelo” in ragione delle “preminenti ragioni di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR”, la cui conclusione non può andare oltre la data prevista per l’affidamento dei lavori, o in casi estremi, entro l’avvio dei lavori; le indagini andranno anche pianificate in concordanza con le opere di bonifica bellica, che sono previste di tipo superficiale e profondo (profondità m.3)

- 6) Si richiede, pertanto, un piano dei indagini, in numero e dimensioni adeguate a garantire una campionatura sufficiente dell'area di intervento e posizionati in relazione al variare dell'entità delle lavorazioni di scavo previste ed alle quote previste, redatto da archeologo professionista di I Fascia (D.M. 244 del 20/05/2019, Allegato 2) in collaborazione con il gruppo di progettazione dell'opera, che sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza territoriale competente, secondo quanto previsto ai punti 6.2, 6.3 dell'Allegato 1 al DPCM del 14/02/2022.
- 7) Le forme di coordinamento e di collaborazione nell’esecuzione della procedura di VPIA potranno essere definite da apposito Accordo con l’ente procedente, ai sensi dell’art.15 della L.241/1990, secondo le specifiche di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 al DPCM 14/02/2022. I termini previsti per la consegna della documentazione integrale della relazione archeologica sono di 6 mesi dalla fine delle indagini archeologiche e la stessa dovrà ricomprendere la Relazione tecnico-scientifica finale, diario di scavo, fascicolo fotografico, elaborati grafici in idonea scala, schede US, elenco e schede inventariali ICCD di eventuali reperti archeologici raccolti, secondo le specifiche sulla documentazione che saranno fornite dal funzionario archeologo competente per territorio.
- 8) Le risultanze dei dati, anche in assenza di rinvenimenti, dovranno essere pubblicate sul portale GNA al *link* https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, dove sono riportate le istruzioni operative per il conferimento al GNA dei dati minimi di tutte le ricerche archeologiche dirette dal Ministero della Cultura.
- 9) Si richiede di trasmettere la Documentazione di Studio prodromica di cui all’Allegato I.8 art.1, c.2-3 al D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti, Archeologia preventiva), inviata in solo PDF, nelle modalità previste dalla Linee Guida di cui al DPCM 14 febbraio 2002, tramite l’applicativo GIS appositamente predisposto dall’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA) e scaricabile dal sito web del medesimo Istituto.
- 10) Sono fatte comunque salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all’art. 1, c. 9 dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte.
- 11) Resta inteso che l’individuazione di stratigrafie antropiche di interesse archeologico nell’esecuzione dei sondaggi potrebbe comportare la necessità di ampliamenti e approfondimenti di scavo volti a comprendere il contesto stratigrafico e la necessità di modifiche, nel relativo tratto, del progetto approvato.
- 12) A conclusione della verifica preventiva, nei tratti non interessati dalle indagini e quelli ritenuti a rischio basso, si prescrive la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera per le lavorazioni di scavo, sbancamento e movimento terra connesse alla realizzazione del progetto, comprese le prime fasi delle lavorazioni di scavo per l'apertura delle gallerie e le attività di bonifica bellica (quest’ultime in relazione alla fase delle indagini preliminari); si intendono inoltre ricomprese la realizzazione di piste e sistemazioni di cantiere che prevedano scavi di entità maggiore rispetto allo scotico superficiale.
- 13) Con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo, con relativi riferimenti, della ditta archeologica incaricata della effettuazione dei sondaggi preliminari e della successiva sorveglianza, che dovrà avvalersi di professionisti archeologi in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dal D.M. 244 del 20/05/2019 (Allegato 2, Fascia I o II); le indagini preliminari e la sorveglianza archeologica saranno effettuate con oneri a totale carico della Committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territoriale.



- 14) Durante i lavori di sorveglianza dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza con cadenza settimanale un report dell'assistenza archeologica in corso d'opera, comprensivo di sintetico diario di scavo, relativa documentazione fotografica e posizionamento dei tratti di intervento su ortofoto.
- 15) Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa a cura della Committenza la documentazione finale della sorveglianza archeologica svolta, secondo le specifiche sulla documentazione che saranno fornite dal funzionario archeologo competente per territorio.
- 16) Eventuali reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, andranno temporaneamente conservati in locali dotati delle idonee misure di sicurezza, accessibili al personale di della SABAP competente, e al termine del cantiere saranno trasferiti a carico della Committenza nei magazzini della Soprintendenza, previa redazione di un primo elenco inventariale da parte della ditta archeologica incaricata ed apposita autorizzazione al trasporto.
- 17) In caso di individuazione di elementi lapidei e resti strutturali erratici di interesse storico-archeologico durante le fasi preparatorie del cantiere dovrà essere tempestivamente contattata la scrivente Soprintendenza al fine di garantirne il recupero, il censimento e la conservazione.

Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante *operam* – fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 4, 12, 14, 15, 16, 17,

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria.

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 4.

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Post *operam* – fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Dott. Massimo CASTALDI)



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
16.07.2024 18:06:49
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della cultura

C = IT